



"RENTRI: Funzionamento, obblighi e criticità"

GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

28/04/2025

ing. Vittoria Bonis – Commissione Ambiente

Che cos'è il RENTRI

Il nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, è gestito presso la competente struttura organizzativa del MASE.

Tale struttura viene supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.

Il R.E.N.T.Ri è suddiviso in due sezioni:

- La Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- La Sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La dir. UE 851/2018

La direttiva UE 851/2018 del Parlamento Europeo, recepita in Italia con il D. lgs. 116/2020, RIPORTA:

*L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. **È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri.** La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.*

TRACCIARE I RIFIUTI, SEMPLIFICARE E CONTROLLARE I FLUSSI

D.M. 4 Aprile 2023 n. 59/2023

- In vigore dal 15 giugno 2023, il DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA sancisce:
- Regole per la tenuta dei registri di carico e scarico in formato digitale e relative tempistiche
- Regole per la gestione dei FIR e per il passaggio al FIR digitale
- Nuovi modelli di registro e di FIR (allegato I e II al decreto)
- Organizzazione del RENTRI
- Iscrizione al RENTRI e tempistiche
- Trasmissione dei dati al RENTRI
- Servizi di supporto agli operatori

COSA SONO I DECRETI DIRETTORIALI

Il MASE ha emanato 3 decreti contenenti informazioni tecniche che riguardano:

1. tempistiche di iscrizione al RENTRI
2. modalità operative:
 - per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
 - di funzionamento degli strumenti di supporto agli operatori;
 - relative ai requisiti informatici per l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi degli operatori;
3. modalità di compilazione dei nuovi modelli di FIR e registri.

DECRETI DIRETTORIALI DEL MASE

Il Decreto Direttoriale n.97 del 22/09/2023 sancisce le scadenze entro le quali gli operatori devono iscriversi al RENTRI.

Il Decreto Direttoriale n.143 del 06/11/2023 è composto da:

1. Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI ;
2. Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori; (indirizzato a chi progetta i Software gestionali)
3. Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto .

Il Decreto Direttoriale n.251 del 19/12/2023 è scaricabile al link: <https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario>

1. Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 “Istruzioni per la compilazione del **registro cronologico di carico e scarico rifiuti**”;
2. Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 “Istruzioni per la compilazione del **formulario di identificazione del rifiuto**”

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI : GRUPPO 1

CHI	QUANDO	NUOVI FORMULARI E REGISTRI
Impianti di trattamento rifiuti (Recupero, smaltimento, autodemolizioni ecc.)	Si iscrivono dal 15/12/2024 al 13/02/2025	- dal 13 febbraio 2025, il gruppo 1 emette il formulario rifiuti in formato cartaceo utilizzando i <u>nuovi modelli</u>. A partire da tale data il formulario rifiuti deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità: -mediante propri sistemi gestionali (software gestione rifiuti ecc.); -tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI; -manualmente. - dal 13 febbraio 2025 il gruppo 1 utilizza il nuovo registro di carico e scarico digitale.
Trasportatori di rifiuti		
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti		
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali/artigianali con più di 50 dipendenti		
Commercianti/intermediari di rifiuti		
Consorzi per il recupero rifiuti		
Delegati		

CHI SONO I DELEGATI ?

Differenza fra delegati ed incaricati

Possono iscriversi per **operare come delegati dei produttori:**

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006 (ad esempio coloro che raccolgono specifiche tipologie di rifiuti) .

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI : GRUPPO 2



CHI	QUANDO	NUOVI FORMULARI E REGISTRI
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)	Si iscrivono dal 15/06/2025 al 14/08/2025	- dal 13 febbraio 2025 il gruppo 2 emette il formulario rifiuti in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità: -mediante sistemi gestionali; -tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI; -manualmente. - dalla data di iscrizione il gruppo 2 utilizza il nuovo registro di carico e scarico digitale.
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)		

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI : GRUPPO 3



CHI	QUANDO	NUOVI FORMULARI E REGISTRI
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti	Si iscrivono dal 15/12/2025 al 13/02/2026	- dal 13 febbraio 2025 il gruppo 3 emette il formulario rifiuti in formato cartaceo utilizzando i nuovi modelli. A partire da tale data il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI e compilato con una delle seguenti modalità: • mediante sistemi gestionali; • tramite il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI; • manualmente. - dalla data di iscrizione il gruppo 3 utilizza il nuovo registro di carico e scarico digitale.
Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese ed enti (studi medici ecc.)		

CHI NON DEVE ISCRIVERSI

Enti, imprese che hanno **fino a 10 dipendenti produttori iniziali** di **solidi rifiuti non pericolosi** nell'ambito di lavorazioni:

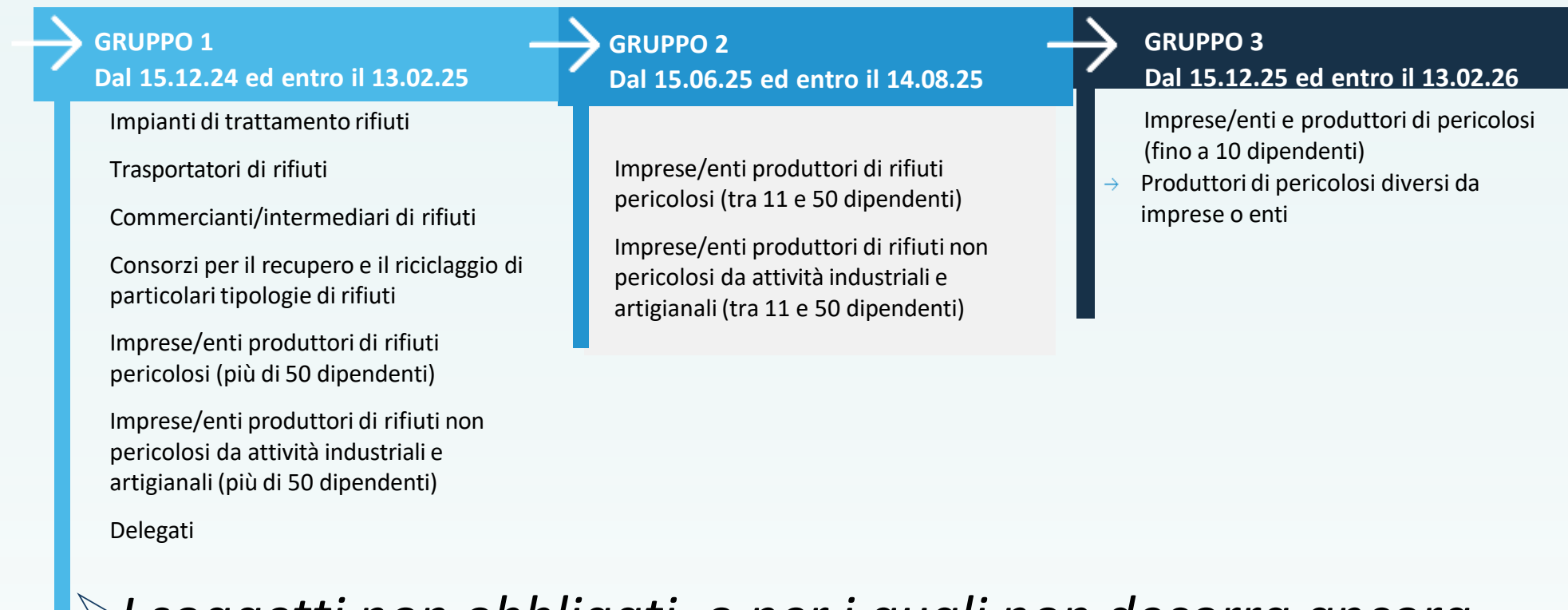
- Industriali,
- artigianali,
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- N.B.: il numero di dipendenti è quello globale dell'impresa, somma di tutte le sedi.

CHI NON DEVE ISCRIVERSI

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, **a prescindere dal numero di dipendenti**, produttori iniziali di **solì rifiuti non pericolosi**:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie;
- Iscritti in categoria 2 Bis , ad eccezione se obbligati come produttori.

QUANDO BISOGNA EFFETTUARE L'ISCRIZIONE AL RENTRI



➤ *I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi al RENTRI anche prima della scadenza di legge.*

IL RUOLO DEL CONSULENTE AMBIENTALE



Il consulente ambientale può verificare , attraverso la visura camerale dell'azienda, in quale gruppo ricada, ed aiutarla:

Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Nella fase di iscrizione;
- Nella fase di gestione di formulari e registri;
- Nella eventuale scelta di un software gestionale che possa essere utilizzato per le registrazioni di legge.

ATTENZIONE:

- IL RENTRI NON E' UN SOFTWARE MA SOLTANTO UN «CONTENITORE» DI DATI AMBIENTALI
- IL RENTRI NON GESTISCE LE GIACENZE DI RIFIUTI PRESSO L'UNITA' LOCALE ISCRITTA

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

COME VA FATTA L'ISCRIZIONE

L'iscrizione va effettuata, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L'operatore accede alla propria area riservata mediante **autenticazione con identità digitale → SPID DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, CIE, CNS**

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

Ogni unità locale dell'operatore può iscriversi autonomamente.

L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell'Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo . Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte .

Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:

- ✓ **SPID** associato a persona fisica, anche ad uso professionale
- ✓ la carta nazionale dei servizi (**CNS**)
- ✓ la carta di identità elettronica (**CIE**)

intestati al legale rappresentante dell'operatore.

VERIFICA DEL TITOLO DI RAPPRESENTANZA

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso. La procedura di verifica dipende dal **profilo dell'operatore**:

- Per le imprese si procede con accesso diretto al Registro delle imprese.
- Per enti o altri soggetti il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare che l'utente che ha fatto accesso abbia titolo di rappresentanza.

GESTIONE DEGLI INCARICATI

Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l'iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

- Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale
- e possono essere persone che non hanno titolo di
- rappresentanza (dipendenti, consulenti ecc.).

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE

L'utente deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico; nel caso di imprese le unità locali vengono riprese dal Registro imprese ma ogni operatore può aggiungere anche altri siti.
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI



Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione, le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l'Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni e delle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, dopo l'iscrizione e con controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione a:
 - ✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano **100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;**
 - ✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
 - ✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, **entro il 30 aprile** di ogni anno.

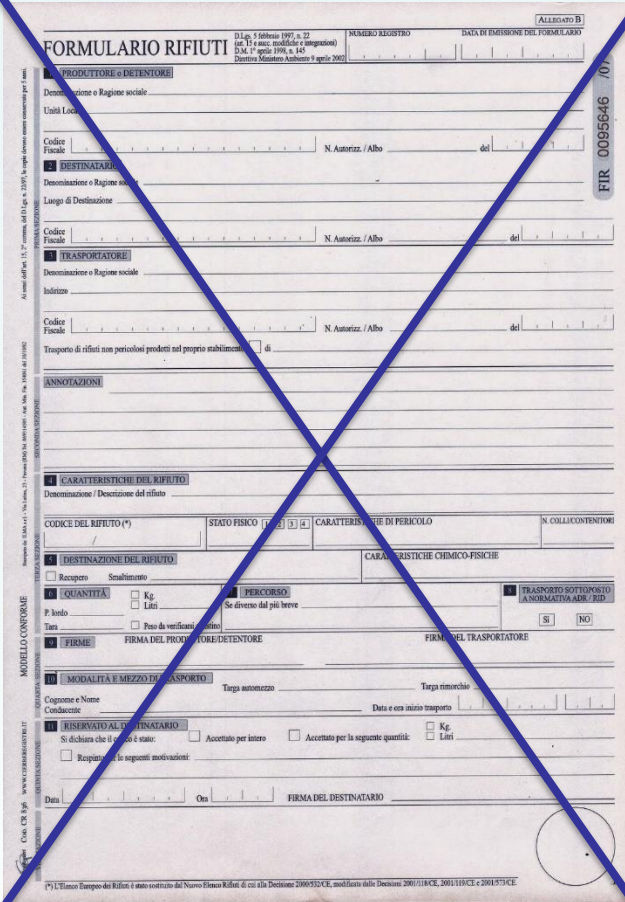
I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n. _____		8) Codice EER _____		22) Num. Formulario _____		33) Denominazione _____	
2) Del _____		9) Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐		22b) Trasp. Transfrontaliero ☐ Tipo _____		34) Codice fiscale _____	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto: _____		23) Data inizio trasporto _____		35) N. Iscrizione Albo _____	
3) Carico	DT ☐ NP ☐ T* ☐ RE ☐			ESITO CONFERIMENTO		DESTINATARIO (conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
4) Scarico	I ☐ AT ☐ M ☐ TR ☐			24) Data fine trasporto _____		36) Denominazione _____	
5) Riferimento operazione _____		11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____		25) Peso verificato a destino _____ kg		37) Codice fiscale _____	
n	/ n /			Respingimento:		38) N. Autorizzazione _____	
n	/ n /			26) Tipologia: Totale ☐ Parziale ☐			
n	/ n /			27) Quantità _____			
n	/ n /			28) Unità di m. kg _____			
n	/ n /			29) Causale: NC ☐ IR ☐ Altro ☐			
6) Rettifica Reg.nr. _____ del _____		12) Stato fisico _____		PROVENIENZA DEL RIFIUTO		INTERMEDIARIO O COMMERCIANTE	
7) Stoccaggio Istantaneo Data calcolo _____		13) Quantità _____		Produttore _____		39) Denominazione _____	
		14) Unità di misura: kg ☐ l ☐		30) Denominazione _____		40) Codice fiscale _____	
42) Annotazioni: _____		15) Destinato a: R ☐ D ☐ CR ☐		31) Codice fiscale _____		41) N. Iscrizione Albo _____	
		16) Categoria AEE _____		32) Indirizzo/luogo di produzione _____			
		17) Veicolo Fuori Uso _____					
		18) Reg. Pubblica Sicurezza _____					
		Nr. _____					
		MATERIALI					
		19) Materiale _____					
		21) Quantità Kg _____					
		20) Altro _____					

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n. _____		8) Codice EER _____		22) Num. Formulario _____		33) Denominazione _____	
2) Del _____		9) Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐		22b) Trasp. Transfrontaliero ☐ Tipo _____		34) Codice fiscale _____	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto: _____		23) Data inizio trasporto _____		35) N. Iscrizione Albo _____	
3) Carico	DT ☐ NP ☐ T* ☐ RE ☐			ESITO CONFERIMENTO		DESTINATARIO (conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
4) Scarico	I ☐ AT ☐ M ☐ TR ☐			24) Data fine trasporto _____		36) Denominazione _____	
5) Riferimento operazione _____		11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____		25) Peso verificato a destino _____ kg		37) Codice fiscale _____	
n	/ n /			Respingimento:		38) N. Autorizzazione _____	
n	/ n /			26) Tipologia: Totale ☐ Parziale ☐			
n	/ n /			27) Quantità _____			
n	/ n /			28) Unità di m. kg _____			
n	/ n /			29) Causale: NC ☐ IR ☐ Altro ☐			
6) Rettifica Reg.nr. _____ del _____		12) Stato fisico _____		PROVENIENZA DEL RIFIUTO		INTERMEDIARIO O COMMERCIANTE	
7) Stoccaggio Istantaneo Data calcolo _____		13) Quantità _____		Produttore _____		39) Denominazione _____	
42) Annotazioni: _____		14) Unità di misura: kg ☐ l ☐		30) Denominazione _____		40) Codice fiscale _____	
		15) Destinato a: R ☐ D ☐ CR ☐		31) Codice fiscale _____		41) N. Iscrizione Albo _____	
		16) Categoria AEE _____		32) Indirizzo/luogo di produzione _____			
		17) Veicolo Fuori Uso _____					
		18) Reg. Pubblica Sicurezza _____					
		Nr. _____					
		MATERIALI					
		19) Materiale _____					
		21) Quantità Kg _____					
		20) Altro _____					

24

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)



FORMULARIO RIFIUTI

Allegato B
D.Lgs. 5/68/1997 n. 32
(ex 15 e succ. modifiche e integrazioni)
D.M. 17/02/1998 n. 145
Dottoria Ministero Ambiente 9 aprile 2002

PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione e Ragione sociale
Unità Locale
Codice Fiscale
N. Autentica. / Albo
del

DESTINATARIO
Denominazione e Ragione sociale
Luogo di Destinazione
Codice Fiscale
N. Autentica. / Albo
del

TRASPORTATORE
Denominazione e Ragione sociale
Iniziale
Codice Fiscale
N. Autentica. / Albo
del

Trasporto di rifiuti non pericolosi pendenti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto
CODICE DEL RIFIUTO (*) STATO FISICO (1) (2) (3) (4) CARATTERI DI PERICOLO N. COLLETTORI

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
☐ Recupero ☐ Smaltimento

QUANTITÀ
P. intero ☐ Kg ☐ Litri
Tara ☐ Peso da verificare

PERCORSO
Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A INFORMATICA ADR / RED
☐ SI ☐ NO

FIRME
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE FIRMA DEL TRASPORTATORE

MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Cognome e Nome Conducente Targa autoveicolo Targa rimorchio
Data e ora inizio trasporto

RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il rifiuto è stato: ☐ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Kg ☐ Litri
☐ Ricepire in le seguenti motivazioni

Data Ora FIRMA DEL DESTINATARIO

(*) L'elenco Europeo dei Rifiuti è stato costruito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalla Decisione 2001/518/CE, 2001/519/CE e 2001/520/CE.

Il modello di formulario ex DM 145/1998 dal 13/02/2025 non può più essere utilizzato.

- Fine delle 4 copie: si passa alle 2 copie.
- Fine della vidimazione dei FIR presso le Camere di Commercio.
- Fine della vidimazione su ViVifir.

FO. QPVTM 000002

Pagina 1 di 3

26

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)



FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO: Nr. registrazione: DATA EMISSIONE: QPVTM 000002 RK

1. PRODUTTORE **2. DETENTORE**

Denominazione: _____

Unità Locale: _____

Lungo di produzione se diverso dall'unità locale: _____

Codice Fiscale: _____ Numero Iscrizione Albo: _____

N. Aut./Comunicazione: _____ Tipo: _____

3. DESTINATARIO

Denominazione: _____

Unità locale: _____

Codice Fiscale: _____ Numero Iscrizione Albo: _____ Destinazione: R ___ D ___

N. Aut./Comunicazione: _____ Tipo: _____

4. TRASPORTATORE

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Numero Iscrizione Albo: _____

5. INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Numero Iscrizione Albo: _____

6. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

CODICE EER: _____ STATO FISICO: _____ CARATTERISTICO DI PERICOLO: _____ Provenienza: Urbano ___ Speciale ___

Descrizione: _____

Quantità: _____ kg ___ litri ___ Peso netto (se diverso): _____ Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contenitori: _____ Alla rinfusa: ___

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Analisi rapporto di prova: ___ Classificazione: ___ Nr. documento: ___ Valida al: _____

Trasporto ADR / RID: ___ Classe pericolo: ___ Nr. ONU: ___ Note: _____

9. TRASPORTO **10. ALLEGATO MOD.** MICORACCOLTA ___ INTERMODALE ___

Targa automezio: _____ Targa rimorco: _____

11. COGNOME e NOME CONDUCENTE **12. DATA INIZIO TRASPORTO** **13. ORE**

14. FIRMA DEL CONDUCENTE **15. FIRMA DEL PRODUTTORE o del DETENTORE**

16. RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero ___ Accettato parzialmente ___ Rispinto ___ Causale respingimento: NC ___ IR ___ A ___

Quantità accettata: _____ kg ___ Quantità respinta: _____ kg ___ Motivazioni: _____

In attesa di verifica analitica: _____

Data arrivo: _____ Ora: _____ Firma del Destinatario: _____

17. ANNOTAZIONI

Qr code: _____

QPVTM 000002 RK

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modello - FIR-2024-01-A - D.lgs n. 152/2006 s.m.i. Art. 183 comma 2 - MODELLO CONFORME (DM 58 del 04-04-2022)

ATTENZIONE: Il nuovo modello è di 3 pagine.

PAG.1: dati dei soggetti che partecipano alla spedizione del rifiuto.

PAG.2: eventuali trasbordi/soste

PAG.3: secondo intermediario o trasporto intermodale (via mare, ferrovia)

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)



Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti **è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del **trasportatore**, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

RICAPITOLIAMO...



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59:

- definisce il **nuovo modello di FIR** che entra in vigore il 13 febbraio 2025;
- Prevede, dalla stessa data, **l'obbligo di vidimazione digitale**.

IL FIR SI VIDIMA IN 2 MODI ALTERNATIVI:

- Tramite il proprio software gestionale , che avrà l'interoperabilità con il RENTRI;
 - Tramite il servizio di vidimazione digitale sul sito RENTRI.
-
- Dal 13/02/2026 gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale; (PER UN ANNO E' CONSENTITO IL FIR CARTACEO).**
Fino al 13 febbraio 2026 è in capo al trasportatore l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
 - **Dal 13/02/2026** si mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

COSA NON CAMBIA



La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con **documenti alternativi (DDT, Allegato VII)**;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR venga compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

Tutti i produttori emettono il **FIR con i nuovi modelli cartacei**.

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i **soggetti non iscritti**, i quali devono registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

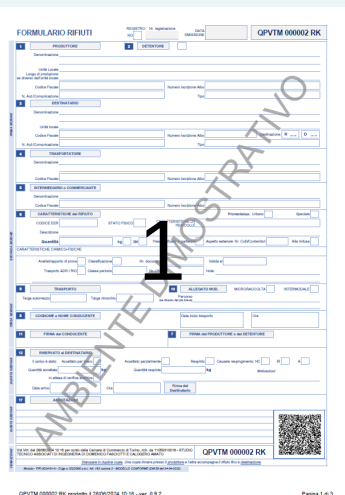
EMISSIONE DEL FIR CARTACEO

La vidimazione avviene tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i software gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

COME VIAGGIA IL FORMULARIO? 2 copie + 1



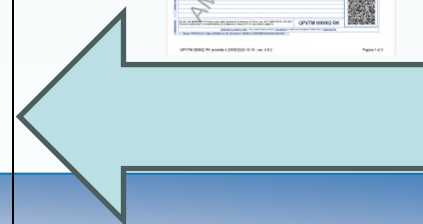
Il produttore stampa 2 copie e tiene la copia n.1



Il trasportatore parte con la copia n.2




La copia n. 2 arriva al destinatario che la firma e la trattiene. **Ne rilascia una fotocopia o scansione al trasportatore (3).**

PROBABILE INTRODUZIONE APP SU CELLULARE

Il trasportatore torna in sede e trasmette a mano/via pec/ con RENTRI la copia al produttore con peso finale e firma destinatario.

Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
- **emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.**

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI, sia ai **soggetti non iscritti**.

Il FIR sarà emesso in formato **digitale** dai **soggetti iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI **per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.**

Il cartaceo resta per i non iscritti al RENTRI.

Problematica dei cantieri: sono previste delle applicazioni in mobilità.

- Il trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
- Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente** dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.
- **Soluzioni tecnologiche** utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.

PROBABILE APP SU CELLULARE

- Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.

Nel caso di FIR digitale l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è disponibile anche per dispositivi mobili, permette la trasmissione al RENTRI:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI



Il modello di registro ex DM 145/1998 dal 13/02/2025 non può più essere utilizzato.

Gli operatori iscritti al Rentri dal 13/02/25 non devono stampare più nulla. Per loro la vidimazione non sarà più possibile presso le Camere di Commercio.

Per i soggetti gruppo 2 e gruppo 3 resta invece possibile la tenuta del registro cartaceo e vidimato in camera di commercio, VEDI SLIDE «DISCIPLINA TRANSITORIA».

CHI DEVE TENERE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I **soggetti** che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli **previsti dall'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006**. I suddetti soggetti sono **tenuti all'obbligo di iscrizione al RENTRI**.

Il nuovo registro va aperto il giorno stesso dell'iscrizione al RENTRI.

COSA CAMBIA

Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:

- i **nuovi modelli** (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
- l'obbligo di **vidimazione e tenuta digitale** dei registri di carico e scarico a partire dall'iscrizione al RENTRI;
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRI** dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.

COSA NON CAMBIA

La disciplina prevista dall'art.190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati e quelli esonerati
- la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- il luogo di tenuta del registro ed il periodo di conservazione (3 anni);
- i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
- la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro.

I TEMPI PER LE ANNOTAZIONI



PRODUTTORI	Entro 10 giorni* dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
TRASPORTATORI	Entro 10 giorni dall'effettuazione del trasporto
COMMERCianti/INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE	Entro 10 giorni dall'effettuazione della transazione del rifiuto
COMMERCianti/INTERMEDIARI CON DETENZIONE	Entro 2 giorni dalla presa in carico del rifiuto
SOGGETTI CHE EFFETTUANO RECUPERO E SMALTIMENTO	Entro 2 giorni dalla presa in carico dei rifiuti
DETTENTORI DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI INFETTIVI	Entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

* | 10 giorni si intendono lavorativi.

OBBLIGO DI REGISTRO DIGITALE

Il registro dell'unità locale va **tenuto e vidimato in formato digitale**:

- a decorrere **dal 13 febbraio 2025** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025**;
- a decorrere **dalla data di iscrizione** per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026**.

REGISTRO CARTACEO: DISCIPLINA TRANSITORIA



Dal 13 febbraio 2025 e sino all'iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo **utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI** a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione **i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l'obbligo di iscrizione** al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

CONSIGLIO: ISCRIVERSI AL RENTRI, IN VIA VOLONTARIA, PER EVITARE INUTILI STAMPE E VIDIMAZIONI IN CAMERA DI COMMERCIO

TENUTA DEL REGISTRO IN FORMATO DIGITALE

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

I servizi messi a disposizione dal RENTRI consentono agli operatori iscritti di **adempiere a tutti gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale**, quali:

- apertura e vidimazione digitale del registro;
- inserimento dei movimenti;
- verifica dei dati inseriti;
- produzione del file da portare in conservazione **ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO**;
- stampa di copia cartacea del registro (per uso interno);
- trasmissione dei dati al RENTRI.

Consiglio: verificate che il vostro software gestionale permetta queste operazioni.

Gli operatori **trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale.**

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il produttore può delegare la trasmissione al RENTRI ai delegati ai sensi dell'art. 18 del D.M. 59/2023: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 59/2023:

le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

I numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;

qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora.

▪

RICAPITOLIAMO...GRUPPO 1:



- impianti di trattamento rifiuti
- trasportatori e intermediari
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

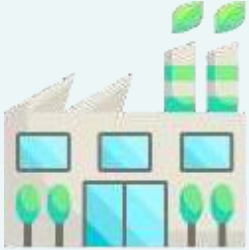
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono.

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026

- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale
- gli impianti di destino restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale



- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

GRUPPO 3:



- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a
- 10 dipendenti altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.

Dalla data di iscrizione

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

CHI RIMANE FUORI ? ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI



- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti
 - › non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- › Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti

Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Trasportatori iscritti in categoria 2 Bis.

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico. Tuttavia dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.